



Corte d' Appello di

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Sezione penale

SOTTOCOMMISSIONE ESAMI AVVOCATO

Atto di appello

IL PRESIDENTE *Elle*

avverso la sentenza emessa in data nel proc. pen. n. / r.g.n.s. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di e n. / r.g. G.i.p. presso lo stesso Tribunale, depositata il, che ha condannato Tizio, nato a il c.f. e residente in alla via alla pena di 6 mesi di reclusione e 200,00€ di multa (pena sospesa) per aver commesso il reato di cui agli artt. 624 e 625 co 1 nn. 2 e 7 c.p. d'Avv. nato a il c.f. del foro di con studio in tel. fax pec, quale difensore di Tizio, giusta procura in calce al presente atto, propone appello avverso tutti i cap della sopra citata sentenza per i seguenti

Motivi

1. Inesistenza delle aggravanti, requalificazione del fatto di reato.
Mancanza di querela.

1.1 Sull' aggravante del mezzo fraudolento.

A parere di questa difesa era il Giudicante nel ritenere integrata l'aggravante del mezzo fraudolento.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, infatti, per "mezzo fraudolento" deve essere intesa quella condotta delittuosa dotata di particolare efficienza offensiva, caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idonea a sorprendere la volontà del difensore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei propri beni (S.S.U.V. Cass. 40.354/2013)

Non vi è chi non veda come l'atto del nascondere la bottiglia sotto il giubbotto indossato dall'imputato non possa essere considerato una condotta dotata di astuzia e insidiosità e scaltrezza.

Al contrario, sarebbe il primo gesto istintivo che qualsiasi soggetto determinato a porre in essere un furto, avrebbe compiuto. Tale azione, in accordo con la giurisprudenza è da considerarsi

na normale modalità concreta del furto (Cass. 40283/2012).
Si tratta di una condotta che, lontana dall'essere eccezionale o scaturita, appare idonea a sorprendere il detentore del bene, il quale, in ogni probabilità, nel raffigurarsi un soggetto intento a rubare un proprio prodotto, all'interno del supermercato, si immagina a successiva, e a nostro avviso automatica, azione di occultamento su se stesso.

Si aggiunge che il mezzo fraudolento dovrebbe essere idoneo ad eludere la vigilanza del soggetto passivo (Cass. 21299/2013) e a giustificare le misure di queste apprestate a difesa dei propri beni (Cass. 7414/2013).

Non può darsi verificato nel caso per cui è processo, in quanto evidente che la vigilanza, non solo non è stata elusa, ma addirittura gli addetti alla sorveglianza hanno seguito Tito, sin dal suo ingresso nel negozio, osservandolo in tutte le sue azioni, incluse quelle di prelevare la bottiglia e occultarla sotto il giubbotto.
1.2. Sull'aggravante ^{della destinazione alla pubblica} ~~istessa~~ mezzo fraudolento fede.

Conviene questa difesa che erri il primo Giudice nel ritenere integrata l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1. n. 7.

Si sottolinea preliminarmente che la ratio di tale aggravante consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore senza custodia (Cass. 9245/2015).

Si aggiunge che per "buona fede" si intende la posizione di quelle cose che sono tutelate dal sentimento collettivo di onestà e rispetto altrui (Cass. 22512/2007).

Tuttavia, nel caso per cui è processo, la bottiglia prelevata da Tito sicuramente non era stata lasciata incustodita dal proprietario del supermercato, il quale aveva dotato il locale di un sistema di sorveglianza, che permetteva il controllo della merce esposta. Tale sistema non consisteva in un mero impianto di video-sorveglianza, il quale non avrebbe potuto tutelare adeguatamente

la merce, non consentendo l'immediato intervento in caso di necessità di impedire un illecito. La sorveglianza del locale era infatti delegata ad addetti che potevano garantire continuamente la tutela dei beni (Cfr. Cass. 8794/2014).

Il sistema era talmente efficiente da permettere a un addetto di notare proprio Tizio, un ladro tra tutti i clienti, e di seguirlo in tutti i suoi spostamenti e le sue azioni.

Per tali ragioni questa difesa esclude categoricamente che si sia configurato l'aggravante dell'esposizione allo pubblico fiele (Cfr. Cass. 7297/2004).

1.3. Riquadrificazione del fatto di reato in furto semplice. Mancanza della querela.

In ragione di quanto sopra esposto ritiene questa difesa che il fatto commesso da Tizio doveva essere ricondotto alla fattispecie di furto semplice ex art. 624 cp.

Si evidenzia che tale reato è perseguibile esclusivamente a querela della persona offesa, ex art. 624 ult. co. Cp., e che il diritto di proporre querela ^{non era stato esercitato} è

Pertanto, mancando la condizione di procedibilità si ritiene che l'azione penale non sarebbe dovuta essere iniziata e che questo il 1° mo Giudice adito debba emettere sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cpp.

2. Speciale tenuta del fatto.

Nell'ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga di doversi pronunciare ex 529 cpp per mancanza di querela, sottolinea questa difesa che il fatto commesso da Tizio integra un'offesa di particolare tenuta.

Cio' in ragione sia della modalità della condotta, consistente nel mero prelievo delle batiguglie - senza l'utilizzo di oggetti atti ad offendere o azioni aggressive - sia ^{del} del modestissimo valore del bene sottratto in accordo con la giurisprudenza di merito più recente (Trib. Milano 3936/2015).

in ragione della non applicazione delle circostanze aggravanti per i motivi appena esposti, dovendosi requalificare il fatto commesso da Tizio come furto semplice - per il quale è prevista una pena non superiore a 3 anni - si ritiene che questo Giudice debba applicare l'art. 131-bis che esclude la punibilità per speculare tenuta del fatto e di conseguenza pronunciare sentenza di ~~non doversi procedere~~ ^{proscioglimento} ex art. 469 c.p.

1. Sulla consumazione del reato di furto.
Nella denegata ipotesi in cui i primi motivi di appello non vengano accolti si evidenzia che il fatto commesso da Tizio non integra un reato consumato, ma può, al più, integrare un tentativo. In quanto la condotta di Tizio non può essere considerata di sottrazione né di impossessamento, in ragione della detta osservazione effettuata dagli addetti alla sorveglianza presenti nel supermercato, che ha impedito all'agente di conseguire, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refettiva, in quanto la bottiglia di vino non è ancora uscita dalla sfera di sorveglianza del soggetto passivo (S.S.UU. 52117/2014).
In virtù di quanto detto il Giudice adito dovrà ridefinire il trattamento sanzionatorio, in applicazione delle pene previste per il delitto tentato ex art. 56 c.p.

Nell'ipotesi in cui questo Giudicante ritenga sussistenti uno o più circostanze aggravanti, e ^{quindi} pertanto integrato il tentativo di furto aggravato, si ritiene che la cornice editoriale da prendere in considerazione ^{ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.} in accordo con la recentissima giurisprudenza di merito del Trib. Milano 3937/2015 sia quella più favorevole prevista per il delitto tentato e che, pertanto, questo Giudice debba ^{emettere sentenza di proscioglimento ex art. 469 c.p.} ~~dichiarare di non doversi procedere~~ per le argomentazioni di cui al punto 2.

2. Sulle circostanze attenuanti e la sospensione condizionale della pena.
Ritiene questa difesa che il fatto commesso da Tizio sia auto



CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

SOTTOCOMMISSIONE ESAMI AVVOCATO

IL PRESIDENTE

Alve

ad integrare esclusivamente un danno patrimoniale di lieve entità ^{ex art 62 co 4 cp} che questa circostanza sia applicabile anche in caso di delitto tentato, in quanto la condotta di Tizio è assolutamente idonea a palese che, in caso di consumazione del delitto, la circostanza ~~di~~ art. 62 co 4 cp sarebbe stata integrata con art. 220. Tale circostanza concorre con le aggravanti genericamente riconosciute dal Giudice di primo grado.

In ultimo questa difesa richiede, spostando il ragionamento del Giudice di primo grado che debba essere disposta la sospensione condizionale della pena.

Per tutti questi motivi

chiede

che l' Ill.mo Giudice adito, su' ricorso dell' appellato sentenziare come segue:

1. previa disapplicazione delle circostanze aggravanti, ~~ritenute~~ ^{ulteriori} ~~qualificare~~ il fatto, ritenere la mancanza dello ~~quale~~ e dichiarare non doversi procedere ex art 529 c.p.p.
2. in subordine, previa disapplicazione delle circostanze aggravanti, o in alternativa applicando la pena per il reato delitto tentato, ~~emettere sentenza di prosecuzione~~ ^{emettere sentenza di prosecuzione} ~~dichiarare non doversi procedere~~ per speciale tenuità del fatto ex art 169 c.p.p.
3. in ^{ulteriore} ~~estremo~~ subordine applicare la pena per il delitto tentato;
4. in estremo subordine, in caso di condanna, previa disapplicazione delle circostanze aggravanti e con applicazione delle attenuanti, contenere la pena nella misura più favorevole di lei e disporre la sospensione condizionale della pena.

luogo e data

Con osservanza
Aw.